

DL Infrastrutture (A.C. 3278)

Le osservazioni di Federazione ANIE

Federazione ANIE rappresenta l'**industria elettrotecnica ed elettronica nazionale**, seconda industria manifatturiera in Europa, ed i General Contractors Industriali. Le imprese del comparto, con un fatturato aggregato di 84 miliardi di euro ed un numero di addetti pari a 500.000, investono mediamente oltre il 5% del fatturato in ricerca ed innovazione e mantengono una forte presenza sui maggiori mercati esteri.

Il sistema di imprese che ANIE rappresenta è costituito da un nutrito numero di medie imprese e piccole imprese che costituiscono le eccellenze del Made in Italy delle tecnologie e dalle filiali nazionali di grandi imprese multinazionali. I comparti dell'industria elettrotecnica ed elettronica forniscono soluzioni tecnologiche per il mercato dell'**Energia** (produzione di energia e infrastruttura) e dei **Trasporti** (trasporto ferroviario ed elettrificato) nonché **soluzioni impiantistiche** per il settore delle **Costruzioni** (cablaggio, impianti di sicurezza, impianti elevatori e scale mobili, impianti elettrici, impianti di illuminazione, trasmissione dati, automazione e domotica) che traguarderanno la digitalizzazione dell'Edificio destinato a diventare il "*nodo intelligente*" di "*città Intelligenti*" (Smart City).

Le imprese di Federazione ANIE sono i **principali fornitori di tecnologie per i contratti di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei Settori Speciali**. Comparto che negli ultimi anni ha assunto, in termini di investimento, sempre maggior peso anche rispetto agli affidamenti tradizionali (attestandosi intorno al 45% del totale annuo).

Le stesse imprese sono inoltre i **principali fornitori di tecnologie nell'ambito dei settori Ordinari**, ruolo questo che va sempre più consolidandosi alla luce della crescente spinta verso la digitalizzazione ed innovazione anche in questo comparto.

Tutte le imprese, nei diversi comparti, traguarderanno infatti l'evoluzione digitale e green dei mercati a valle attraverso l'implementazione dei progetti di cui al PNRR.

Il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del PNRR passa tuttavia dalla certezza per gli operatori del settore di poter contare su un **quadro normativo chiaro ed efficace**. Le scelte sin qui operate dal Legislatore vanno in questa direzione: il piano di riforme in materia di appalti previsto nel PNRR, i due decreti Semplificazione (D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021) ed il decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) hanno ridisegnato – semplificandolo – il quadro regolatorio in materia di appalti pubblici e permetteranno (si auspica) di superare le contestazioni mosse dall'Unione Europea con riguardo alla disciplina di alcuni istituti contenuti nel Codice Appalti.

In questo senso vanno anche le previsioni di cui al **decreto Infrastrutture** in commento (D.L. 121/2021) sul quale, pertanto, la Federazione non può che esprimere un giudizio positivo.

Si condividono le scelte operate nella disposizione che – in linea con i provvedimenti sin qui adottati – contribuiscono a chiarire e rafforzare il quadro regolatorio e facilitare gli investimenti in settori quali quello del trasporto marittimo, ferroviario, stradale che saranno al centro degli investimenti previsti nei progetti di cui al PNRR e PNC.

Tra le misure introdotte si apprezzano particolarmente quelle in tema di trasporto ferroviario attraverso le quali si va nell’auspicata direzione della semplificazione delle procedure di investimento. Sul punto si esprime un giudizio fortemente positivo sulle misure riguardanti l’istituzione del Fondo per il finanziamento dei costi di realizzazione/implementazione del sottosistema ERTMS.

Stante il **giudizio complessivamente positivo**, il **provvedimento non si occupa di alcune criticità** la cui **risoluzione a nostro avviso non è ulteriormente prorogabile**.

In primo luogo ci si riferisce al **caro materiali** che, stando ai più recenti dati e previsioni, non sembra un tema destinato ad esaurirsi nel tempo. Il decreto Sostegni-bis introduce una prima misura per rispondere agli straordinari aumenti dei prezzi registrati che tuttavia risolve solo parzialmente la criticità in quanto il tema del caro materiali non riguarda il solo settore dei lavori pubblici (di settore ordinario e speciale) e non incide esclusivamente sui contratti attualmente in esecuzione.

Per tali ragioni, come verrà meglio evidenziato nel seguito, la Federazione ritiene necessario un intervento strutturale in grado di permettere al settore di rispondere anche nel caso di future oscillazioni di mercato.

In secondo luogo resta del tutto aperto il tema connesso alle **difficoltà di approvvigionamento** delle materie prime dovuto alla carenza delle stesse sul mercato. Sul punto sarebbe opportuno prevedere ulteriori e specifiche ipotesi di forza maggiore al fine di prevenire ripercussioni negative in capo agli operatori economici nel caso di ritardi o inadempimenti determinati dall’attuale contesto di mercato.

Sperando di fare cosa gradita si riportano di seguito alcune proposte di modifica puntuali relative al provvedimento, con specifico riferimento al tema del caro materiali. Inoltre, presentiamo in questa sede alcune proposte in materia di appalti, sia in materia di **semplificazioni** sia in materia di **subappalto**.

Proposte normative urgenti in merito al costo dei materiali

1. Revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici in corso di esecuzione

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

“Art. 16-bis –
Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi dei materiali nei contratti pubblici in
esecuzione”.

All'art. 1-septies, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, dopo le parole: “nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti” sono inserite le seguenti: “di lavori e di fornitura tecnologicamente complessi di settore ordinario e speciale”.

Il meccanismo di compensazione previsto all'art. 1-septies del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) risolve solo parzialmente le criticità connesse all'eccezionale aumento dei prezzi riferendosi ai soli contratti di lavori aggiudicati nell'ambito dei settori ordinari e dei settori speciali.

La problematica dell'aumento dei prezzi delle materie prime non riguarda esclusivamente il settore dei lavori ma incide inevitabilmente anche nell'ambito di quei contratti di fornitura caratterizzati da particolare complessità e da notevole contenuto tecnologico (“*forniture tecnologicamente complesse*”).

Per tale ragione la proposta della Federazione è quella di estendere l'ambito di applicazione della disciplina a tutte queste attività parimenti impattate dall'aumento del prezzo dei materiali.

Ciò in quanto i contratti di fornitura aventi ad oggetto prestazioni ed attività “*tecnologiche complesse*”, di fatto, integrano tutte le caratteristiche di un contratto di lavori pubblici.

Se peraltro si pone l'attenzione sul mercato dei settori speciali risulta evidente che in tale ambito vengono tradizionalmente affidate attività definite impropriamente “*contratti di fornitura*” in quanto le stesse per progettualità, complessità tecnica e caratteristiche esecutive sono del tutto assimilabili ad un contratto di lavori e condividono con quest'ultimo dinamiche e criticità (si pensi ad esempio alla realizzazione di un impianto di segnalazione ferroviaria).

Alcuni dei materiali correntemente utilizzati nell'ambito dei contratti, non solo di lavori, ma anche di forniture tecnologiche di settore speciale hanno subito aumenti rilevanti al pari dei materiali da costruzione “tradizionali”.

Dai dati in possesso della Federazione materiali quali l'Acciaio, il Rame, lo Zinco, l'Alluminio e le materie Plastiche registrano aumenti che si attestano mediamente al di sopra del 40%.

Escludere dunque dall'ambito di applicazione della disciplina tutti i contratti di fornitura sopra individuati determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in presenza di fattispecie del tutto analoghe.

Per tale ragione sarebbe dunque opportuno estendere anche a tali fattispecie l'efficacia della disciplina in commento.

2. Clausola di revisione prezzi obbligatoria per i contratti da aggiudicare

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

“Art. 16-bis –

Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi per i contratti pubblici da aggiudicare

In deroga a quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti, fino al 30 giugno 2023, inseriscono nei documenti di gara specifiche clausole di revisione prezzi”.

Nelle more di una revisione complessiva del Codice, prevista nel progetto di riforma di cui al PNRR, la proposta della Federazione è quella di prevedere, fino al 30 giugno 2023, l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara specifiche clausole di revisione prezzi. La proposta mira a prevenire criticità dovute a possibili future oscillazioni dei prezzi, anche in considerazione del fatto che l'attuale contesto economico non permette di formulare previsioni attendibili sui prossimi sviluppi di mercato.

La necessità di garantire l'inserimento di clausole di revisione prezzi nei prossimi contratti da aggiudicare è dovuta al fatto che il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) non prevede un automatico ed obbligatorio meccanismo revisionale ma rimette alla volontà della stazione appaltante la possibilità di prevedere o meno clausole di revisione prezzi nei documenti di gara.

L'attuale contesto economico ha reso evidente che tale impostazione normativa non garantisce un'adeguata tutela delle parti contrattuali. La norma del Codice, come accennato, non pone alcun obbligo in capo alla stazione appaltante circa l'inserimento di clausole di revisione prezzi nei documenti di gara con la conseguenza che, in mancanza delle stesse, non residua alcuno strumento contrattuale utile a ricondurre ad equità i contratti aggiudicati, nemmeno in situazioni straordinarie quali quella che attualmente ci occupa.

Sul punto sarebbe dunque opportuno modificare, in via temporanea, la disciplina del Codice (art. 106) prevedendo che le stazioni appaltanti siano obbligate ad introdurre specifiche clausole di revisione prezzi nei contratti da aggiudicare.

La modifica peraltro non rappresenterebbe una forma di tutela per le sole imprese ma permetterebbe di salvaguardare anche l'interesse pubblico a che le prestazioni (di beni o servizi) nei confronti della P.A. possano mantenere un elevato standard qualitativo, che potrebbe risultare compromesso nel caso in cui si scarichi sul privato l'eccessiva onerosità sopravvenuta delle stesse.

Tale ultima precisazione acquista ancor più rilevanza data l'attuale necessità di affidare e realizzare i progetti di cui al PNRR e PNC nel rispetto delle strette tempistiche previste dal Piano e garantendo adeguati standard qualitativi.

3. Specifiche ipotesi di forza maggiore

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

“Art. 16-bis –
Responsabilità dell'appaltatore per ritardi ed inadempimenti”.

Con riguardo ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente Legge di conversione, le difficoltà di approvvigionamento di materie prime e materiali da costruzione, qualora determinino ritardi o inadempimenti rispetto alle tempistiche ed agli obblighi contrattuali costituiscono causa di forza maggiore e non potranno essere imputati all'appaltatore. L'appaltatore dovrà provare che i ritardi o inadempimenti siano direttamente conseguenti all'attuale carenza di materie prime. L'eventuale rinegoziazione di termini e scadenze contrattuali, dei contratti citati in apertura, non rappresenta una modifica sostanziale ed è dunque sempre ammessa”.

In parallelo con l'aumento dei prezzi delle materie prime (circostanza che, da sola, sta determinando notevoli difficoltà di approvvigionamento) deve altresì rilevarsi una diffusa carenza delle stesse che rischia di comportare inevitabili ritardi o inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), correttamente, introduceva specifiche misure per la tutela delle imprese colpite dalla crisi pandemica chiarendo, tra le altre cose, che gli eventuali inadempimenti conseguenti al rispetto delle misure di contenimento del contagio o da criticità derivanti dalla pandemia da Covid-19 non sarebbero stati imputati all'esecutore in quanto costituenti causa di forza maggiore.

Analogamente, data la straordinarietà della fattispecie in commento, è opportuno chiarire che gli eventuali ritardi o inadempimenti direttamente conseguenti all'attuale carenza di materie prime non siano da imputare all'esecutore ma, più correttamente, a cause di forza maggiore.

Stando alle più aggiornate previsioni, il tema della carenza delle materie prime non è destinato a risolversi nel breve periodo, dunque, al fine di facilitare ulteriormente il superamento delle criticità connesse alle difficoltà di approvvigionamento la proposta della Federazione è altresì quella di consentire a stazioni appaltanti ed operatori economici di rinegoziare termini e scadenze contrattuali originariamente previste per aggiornarle all'attuale scenario di mercato.

Proposte normative relative al DL 77/2021 (C.D. DL Governance-Semplicazioni)

1. Riconoscimento dei costi per la sicurezza (costi Covid)

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

“Art. 16-bis –
Disposizioni urgenti in materia di riconoscimento dei costi per la sicurezza

All'articolo 8, comma 4, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. prima delle parole “sono riconosciuti” sono inserite le parole “Per gli appalti aggiudicati nell’ambito dei settori ordinari e dei settori speciali”;
2. dopo le parole “del piano di sicurezza e coordinamento” sono inserite le seguenti: “(nonché dei piani operativi di sicurezza).

Il decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) introduceva l’obbligo per le stazioni appaltanti di riconoscere alle imprese i maggiori costi derivanti dall’adeguamento dei piani di sicurezza e coordinamento reso necessario dall’esplosione della pandemia.

Nonostante la norma rechi un principio generale, si riscontra un’applicazione non capillare della stessa, le maggiori resistenze si segnalano con riguardo agli appalti aggiudicati nell’ambito dei settori speciali.

Pertanto la norma reca un esplicito riferimento all’aggiornamento dei piani di sicurezza e coordinamento nell’ambito degli appalti di lavori, escludendo dall’ambito di applicazione della disciplina i lavori e le forniture con posa in opera nell’ambito dei quali gli esecutori sono comunque tenuti alla redazione del piano operativo di sicurezza (POS). A tal fine sarebbe opportuno estendere l’ambito di applicazione della disciplina chiarendo che la stessa si applica, oltre che nei settori speciali, anche a tutti gli appalti per i quali è prevista la redazione del PSC o del POS. Tale precisazione si ritiene dovuta, non solo per le ragioni di cui sopra, ma anche in quanto alcune stazioni appaltanti motivano la scelta di non riconoscere i maggiori oneri proprio sul fatto che l’impresa richiedente per l’esecuzione dell’appalto sia tenuta alla sola redazione del POS, senza considerare che: i) in mancanza di PSC sarà il POS il documento nel quale verranno individuati gli adeguamenti necessari per far fronte all’emergenza COVID; ii) in presenza del PSC in ogni caso il POS dovrà essere integrato con le specifiche procedure richieste dal PSC.

Proposte normative relative alla disciplina del subappalto

1. Definizione di subappalto nelle forniture tecnologiche

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

“Art. 16-bis –
Disposizioni urgenti in materia di subappalto

All'articolo 49, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, prima della lettera a) inserire la seguente: “0a) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nell'ambito di un appalto di forniture, costituisce subappalto la subfornitura di prodotti non rientranti nell'ordinaria attività dell'impresa sub-fornitrice”.

La definizione di subappalto contenuta nel Codice, per quanto generale, risulta agevolmente applicabile ai soli contratti di lavori e di servizi generando, al contrario, nell'ambito delle forniture innumerevoli criticità operative.

Dal punto di vista operativo la criticità risiede principalmente nella difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra due posizioni, in totale antitesi tra loro (ma entrambe sostenibili) ovvero quelle per cui: ogni sub-contratto relativo ad un appalto di forniture integra subappalto oppure nessun sub-contratto relativo ad un appalto di forniture integra subappalto.

È dunque necessario chiarire che nelle ipotesi di appalti di fornitura tecnologica (si pensi a titolo esemplificativo alla fornitura di un treno) il prodotto finale fornito dall'operatore aggiudicatario si compone di una moltitudine di sub-forniture non tutte, evidentemente, assimilabili alla figura del subappalto.

La difficoltà nell'individuare la linea di discriminare in relazione a tale tipologia di appalti è foriera di notevole contenzioso.

La proposta della Federazione è quella di integrare la definizione prevista all'art. 105 chiarendo che – nelle ipotesi di forniture tecnologiche – non dovrà essere considerata alla stregua di un subappalto la fornitura di prodotti cd. “a catalogo” ovvero di tutti quei prodotti per i quali non è richiesta una specifica customizzazione, ma rientrano nell'ordinaria attività dell'impresa sub-fornitrice.

2. La responsabilità del subappaltatore

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

“Art. 16-bis –
Disposizioni urgenti in materia di subappalto

All'articolo 49, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, la lettera c) è abrogata.

Il D.L. 77/2021, all'art. 49 interviene per la modifica della disciplina in materia di subappalto, da un lato per rispondere alle contestazioni mosse dall'Unione europea, dall'altro introducendo rilevanti novità rispetto ai tradizionali principi che regolano lo strumento.

In particolare la norma interviene in tema di responsabilità del subappaltatore prevedendo che *“Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto”*.

La Federazione non ritiene condivisibile tale impostazione alla luce del fatto che è principio generale, tanto in ambito civile quanto in ambito pubblico, quello per cui il contratto di appalto ed il contratto di subappalto, pur legati da un rapporto di interdipendenza tra loro e da un nesso di derivazione, siano dotati comunque di piena e distinta autonomia.

Al contrario, la disposizione si pone in netto contrasto con tale consolidato principio creando un inedito legame tra stazione appaltante e subappaltatore. Nondimeno la norma parifica la posizione del subappaltatore a quella di un mandante nell'ambito di un RTI, senza tuttavia considerare che al mandante non viene praticata alcuna scontistica sul prezzo della lavorazioni o prestazioni di sua competenza. La disposizione pone il subappaltatore in una situazione fortemente critica alla luce dell'assenza di una garanzia relativa all'adeguatezza del prezzo praticato per le prestazioni affidate (come contrariamente avviene in tema di RTI) ed in considerazione della perdita di autonomia dello stesso nei confronti della stazione appaltante.

È dunque opportuno tornare a prevedere una responsabilità del subappaltatore con riguardo ai soli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, abrogando la previsione in commento.

3. Ribasso del prezzo per gli affidamenti in subappalto

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

“Art. 16-bis –

Disposizioni urgenti in materia di ribasso del prezzo per gli affidamenti in subappalto

All'articolo 49, comma 1, lettera b), numero 2) del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, sono inserite infine le seguenti parole “L'appaltatore dovrà praticare un prezzo adeguato per gli affidamenti in subappalto, tale da consentire il rispetto degli standard di cui al periodo precedente”.

La modifica in materia risponde alle richieste sul punto avanzate dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora, nonché da quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea nella Causa C-402/18 del 27 novembre 2019 (“*sentenza Tedeschi*”).

In ogni caso, come si evince dalla relazione illustrativa al D.L. 77/2021, l'intento del Legislatore è quello di assicurare che nei contratti di subappalto vengano garantiti “*gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto*” e venga altresì riconosciuto ai lavoratori un “*trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale*”.

Per quanto implicitamente la norma già lo preveda riteniamo necessario chiarire espressamente che l'eliminazione del limite si è resa necessaria alla luce delle contestazioni europee ma che la stessa non debba esser letta come un'apertura incondizionata a praticare scontistiche ben superiori a quella del 20% (precedentemente prevista).

Al contrario la necessità di garantire gli stessi standard qualitativi, prestazionali e retributivi dovrà necessariamente comportare un riallineamento dei prezzi per gli affidamenti in subappalto che dovranno, sempre più, essere prossimi a quelli praticati nell'appalto principale.

4. Riduzione del numero dei soggetti da verificare

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

“Art. 16-bis –
Verifiche in corso di gara

All'articolo 80 del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 3, sono abrogate le seguenti parole: “ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo.”.
2. Al comma 5, lettera c) sono inserite in fine le seguenti parole: “. Costituiscono gravi illeciti professionali esclusivamente le condanne anche se non definitive adottate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3”.

La Federazione condivide la scelta operata con il D.L. 77/2021 di prorogare fino al 2023 anche le misure di semplificazione ed accelerazione previste per le verifiche antimafia in materia di contratti pubblici.

Tuttavia, come già segnalato in occasione della conversione in Legge del decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), la misura di accelerazione prevista deve necessariamente coordinarsi con le tempistiche necessarie per compiere le verifiche di cui all'art. 80.

Pertanto, in mancanza di un analogo intervento anche in materia di verifiche dei requisiti generali (ex art. 80), il risparmio di tempo ottenuto nell'ambito delle verifiche antimafia rischia di essere del tutto vanificato.

È dunque opportuno intervenire sulle procedure di cui all'art. 80 del Codice appalti per ridurre il numero dei soggetti da verificare, circoscrivendo le verifiche in capo ai soli soggetti muniti di legale rappresentanza (in linea con consolidata giurisprudenza formatasi sul punto), nonché intervenire per chiarire e circoscrivere le ipotesi di grave illecito professionale (di cui all'art. 80, co. 5, lett. c).

5. Collegio Consultivo Tecnico Obbligatorio per appalti di Forniture

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

“Art. 16-bis –

Disposizioni urgenti in materia di Collegio consultivo tecnico

All'articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, dopo il numero 1) inserire il seguente: “1-bis). Al comma 1 dopo le parole “soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” sono inserite le seguenti “nonché per le forniture caratterizzate da particolare complessità tecnica”.

Il D.L. 77/2021, opportunamente, rafforza i poteri del Collegio consultivo tecnico e proroga l'obbligatoria costituzione di tale organo fino al 31 dicembre 2023.

Data la centralità dello strumento, anche nell'ottica di riduzione del contenzioso in fase di esecuzione, ANIE propone di estendere l'obbligo di costituzione del Collegio anche nel caso di appalti di forniture caratterizzate da particolare complessità tecnica o da alto contenuto tecnologico.

La richiesta mira ad estendere l'operatività del Collegio Consultivo Tecnico in tutti quei casi in cui l'appalto di fornitura affidato sia caratterizzato da particolare complessità o da lavorazioni ad alto contenuto tecnologico, tale che il protrarsi nel tempo delle attività connesse alla finalizzazione del prodotto oggetto della fornitura e la complessità intrinseca delle stesse potrebbe determinare l'insorgere di contenzioso; circostanza che potrebbe essere efficacemente evitata prevedendo l'istituzione di un organo *ad hoc* chiamato a risolvere eventuali controversie, anche di natura tecnica.

6. Premio di accelerazione negli appalti PNRR

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

“Art. 16-bis –
Premio di accelerazione negli appalti PNRR e PNC

All'articolo 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, l'ultimo periodo è abrogato.

Con l'obiettivo di incentivare le imprese a velocizzare l'esecuzione delle opere, l'articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021 (decreto Governance-Semplificazioni) prevede, da un lato, un premio in caso di ultimazione dei lavori anticipata e, dall'altro, modifica la portata delle penali di cui all'art. 113-bis del Codice appalti innalzandone tanto il valore minimo (che da 0,3 passa a 0,6) quanto l'importo complessivo totale, portato dal 10% al 20% del valore complessivo dell'opera.

Ad avviso della Federazione il necessario rispetto delle strette tempistiche previste per l'attuazione dei progetti di cui al PNRR non può in ogni caso legittimare l'introduzione di misure ulteriormente penalizzanti per le imprese (oltre quelle già previste nel Codice), ma al contrario può giustificare l'introduzione di un incentivo che stimoli comportamenti virtuosi da parte delle imprese.

Pertanto si apprezza la scelta di introdurre un “*premio di accelerazione*” nel caso in cui le imprese, nel rispetto degli standard qualitativi richiesti, portino a compimento le lavorazioni o le prestazioni oggetto dell'affidamento in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto.

L'apprezzamento verso la previsione di un riconoscimento economico in caso di accelerazione è dovuta anche al fatto che la misura andrà a premiare tutte quelle imprese virtuose che in questi anni hanno continuamente investito in ricerca e sviluppo al fine di rendere più performanti le prestazioni ed i prodotti offerti.

Non si condivide invece, come accennato, la scelta di inasprire il regime delle penali per le quali il Codice reca già una disciplina piuttosto articolata.

Peraltro l'attuale contesto economico caratterizzato da una forte carenza di materie prime pone le imprese dinanzi a rilevanti criticità operative, l'inasprimento delle penali concorrerebbe ad aggravare ulteriormente tale situazione.